

N. R.G. 3807-1 / 2020**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Il Giudice dott. Massimo Niro,

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ;

letti gli atti e i documenti prodotti ;

rilevato che Matteo ha proposto ricorso per consulenza tecnica preventiva in corso di causa, ai sensi dell'art. 696-bis e ss. c.p.c., per sentir disporre consulenza tecnica preventiva in ordine ai lavori eseguiti da Ivonne che hanno comportato l'irregolarità urbanistica, ai costi necessari alla loro eliminazione, chiedendo altresì che tra i danni venga quantificato quello conseguente all'occupazione dell'immobile da parte della dall'immissione nella detenzione al rilascio, nonché quello derivante dall'impossibilità di utilizzare l'immobile per un'eventuale locazione a terzi fino al compimento dei lavori (v. conclusioni del ricorso a pagg.10-11);

che la resistente Ivonne si è costituita nell'odierno procedimento, deducendo l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza dei presupposti logico-giuridici, nonché l'insussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", e concludendo quindi, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via subordinata nel merito per l'estensione del quesito al CTU nei termini indicati (v. comparsa di costituzione e risposta, pagg.12-13);

che dall'esame degli atti si ritiene inammissibile il ricorso in esame, aderendosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio già pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è del tutto inammissibile per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale" (Trib. Santa Maria Capua Vetere 11.7.2011, v. anche Trib. Padova 9.5.2018, che aggiunge che "la vexata quaestio tra le parti è molto più ampia e complessa di quella prospettata con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., coinvolgendo molteplici e variegati punti di disaccordo "): sicchè il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto da Matteo nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo promosso (nell'ambito del quale sono stati già concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.) appare inammissibile per carenza del presupposto logico-giuridico sopra menzionato, rilevandosi altresì che "Un accertamento tecnico preventivo con finalità di composizione della lite male si attaglia... alla complessità ed ampiezza delle questioni giuridiche sottese alle domande di merito prospettate nel presente ricorso " e " La complessità e l'ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito... comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u...." (Trib. Milano - Sez. Spec. Imprese 22.11.2018);

che, pertanto, il ricorso "de quo" proposto in corso di causa è da dichiarare inammissibile, per le ragioni appena esposte ; non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento,

/.

trattandosi di ricorso presentato in corso di causa, per cui tutte le spese saranno liquidate con la decisione che definirà il giudizio di merito;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva in corso di causa proposto da Matteo.

Si comunichi.

Lucca, 21.1.2022

IL GIUDICE
Dott. Massimo Niro

TRIBUNALE DI LUCCA
21.1.2022
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Lenzi